

REDDITO IMPRESA E IRAP

Gli interessi passivi sono deducibili anche se privi di inerenza

di **Fabio Garrini**

Secondo la **Cassazione** ([sentenza n. 19430 del 20.07.2018](#)) per le **società di capitali** la verifica della deducibilità degli **interessi passivi** non è soggetta ad alcun **sindacato di inerenza**; la deducibilità è infatti assicurata dall'[articolo 109, comma 5, Tuir](#) e le uniche limitazioni sarebbero quelle stabilite dalle norme specificamente introdotte.

L'inerenza e gli interessi passivi

Per i **soggetti irpef** (imprenditori individuali, imprese familiari, imprese coniugali, società in nome collettivo e società ad esse equiparate, società in accomandita semplice) la regolamentazione della deducibilità degli interessi passivi è prevista **dall'[articolo 61 Tuir](#)**, secondo il quale *“gli **interessi passivi inerenti** l'esercizio d'impresa sono **deducibili** per la parte corrispondente al rapporto fra l'ammontare dei ricavi ed altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi concorrano in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi”*.

Quindi, nello stabilire il tradizionale **pro rata di deducibilità** degli **interessi** con riferimento ai proventi tassati, in questa sede preme segnalare che per tali soggetti **la rilevanza riguarda solo gli interessi inerenti**, con la conseguenza che gli **interessi privi dell'inerenza sono alla radice indeducibili**.

Con riferimento ai **soggetti Ires**, al contrario, la disciplina fiscale risulta ben diversa; l'[articolo 109, comma 5, Tuir](#), nell'introdurre un analogo *pro rata* di deducibilità, fa riferimento alle *“spese e gli altri componenti negativi **diversi dagli interessi passivi**”*.

Dal punto di vista sistematico la situazione presenta la sua **razionalità**: mentre ai fini **Irpef** è prevista la **rilevanza dei interessi passivi**, ai fini **Ires** vi sono delle **specifiche regole limitative**, quali l'[articolo 96 Tuir](#) che vincola la deducibilità all'ammontare degli **interessi attivi** e al **Rol** conseguito nel periodo d'imposta.

Come confermato dalla [circolare AdE 19/E/2009](#), a seguito della riforma introdotta con la Finanziaria 2008, per i **soggetti Irpef** è stabilita una **regola di semplificazione** (quella dell'inerenza), che **sostituisce** la regola matematica e quantitativa prevista dall'[articolo 96 Tuir](#) per i soggetti Ires.

Quindi, a ben vedere, l'[articolo 96 Tuir](#) non sarebbe una norma specifica per le società di capitali che si aggiunge al requisito generale dell'inerenza; l'**inerenza** degli interessi passivi è

invece una **regola specifica dei soggetti Irpef** che **non interessa le società di capitali**.

Su tale aspetto si è espressa la Cassazione nella citata sentenza, **negando la possibilità di correlare gli interessi passivi ad una attività o ad un costo**, facendo essi riferimento alla **generale attività d'impresa**: *“gli interessi passivi sono, dunque, oneri generati dalla funzione finanziaria che afferiscono all'impresa nel suo essere e progredire, e dunque **non possono essere specificamente riferiti ad una particolare gestione aziendale** o ritenuti accessori ad un particolare costo, occorrendo sempre e comunque un collegamento tra reddito imprenditoriale e componente negativo detraibile, che non può rivolgersi ad un reddito ontologicamente diverso perché estraneo alla stessa attività di impresa.”*

Si tratta di una posizione piuttosto **radicata nel pensiero della Cassazione** (alcune pronunce sono richiamate anche dalla sentenza in commento), anche se taluni affermano che l'**inerenza** sia un requisito che regola la determinazione del reddito d'impresa che **prescinde da specifiche previsioni**.

Per i giudici della Suprema Corte, al contrario, la formulazione dell'[articolo 109, comma 5, Tuir](#) *“indica la chiara volontà legislativa di riconoscere un **trattamento differenziato per gli interessi passivi** rispetto ai vari componenti negativi del reddito di impresa, nel senso che il diritto alla deducibilità va riconosciuto sempre, **senza alcun giudizio sulla inerenza**, purché nei limiti quantitativi riconosciuti”*.

Pertanto, se ad esempio una S.r.l. dovesse **erogare un finanziamento infruttifero** ovvero a tassi inferiori rispetto a quelli che mediamente subisce per la raccolta di mezzi finanziari, gli **interessi passivi sostenuti** non potrebbero essere in ogni caso **oggetto di contestazione**.

Va comunque ricordato che gli interessi passivi, oltre al citato limite quantitativo dell'[articolo 96 Tuir](#), sono soggetti anche ad **alcuni limiti qualitativi**, quale quello relativo agli **interessi di funzionamento per la gestione degli immobili patrimonio ex articolo 90 Tuir**.

Questo aspetto non costituisce però una negazione di quanto fino ad ora affermato; anzi, poiché il legislatore attraverso l'[articolo 1, comma 36, L. 244/2007](#) ha sentito la necessità di regolamentare una specifica **indeducibilità degli interessi passivi**, occorre concludere che la categoria degli **interessi passivi** è al contrario **generalmente priva di limitazioni qualitative**.

Seminario di specializzazione

**INTERNAZIONALIZZAZIONE DI IMPRESA E
STRUMENTI DI CRESCITA PER LE PMI**

Scopri le sedi in programmazione >